



PROTOCOLLO DI INTESA

Per la realizzazione del coordinamento tra Uffici giudiziari del circondario di Palermo per la protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e per la violenza di genere

TRA

Tribunale di Palermo

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

Tribunale per i minorenni di Palermo

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Palermo

PREMESSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione dell'O.N.U. per la *repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui* del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 novembre 1966, n. 1173.
- Convenzione dell'O.N.U. sull'*eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne* (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132.
- Convenzione dell'O.N.U. sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176. "*Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori*", adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con Legge 20 marzo 2003, n. 77.

- Convenzione del Consiglio d'Europa per la *protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali* firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172.
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla *prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, firmata ad Istanbul il 1 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77.
- Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 in materia di *lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile*, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.39.
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce *norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "*Norme contro la violenza sessuale*".
- Legge 3 agosto 1998, n. 269, "*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia*".
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".
- Legge 4 aprile 2001, n. 154, "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*".
- Legge 11 agosto 2003, n. 238, "*Misure contro la tratta delle persone*".
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38, "*Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, e pedopornografia anche a mezzo internet*".
- Legge 23 aprile 2009, n. 38, "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*".
- Legge 19 luglio 2019, n. 69 "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*".

TENUTO CONTO

delle *Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica* contenute nella Risoluzione del Consiglio Superiore Magistratura del 9 maggio 2018.

PRESO ATTO

che in data 23 novembre 2018 è stato concluso un **Protocollo d'intesa tra:**

A.O.O.R. Villa Sofia – Cervello; A.O.U.P. Paolo Giaccone; A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli; A.S.P. Palermo; Biblioteca delle donne centro di consulenza legale

UDIPALERMO - Onlus; Associazione Buon Pastore Onlus Centro di Accoglienza Padre Nostro - ETS; Associazione Laboratorio Zen Insieme; Città Metropolitana di Palermo; Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri; Comune di Palermo - Assessorato Cittadinanza Solidale, Assessorato Scuola, Garante infanzia e adolescenza; Corpo di Polizia Municipale Comune di Palermo; I Siciliani Coop. Sociale; Le Onde Onlus; Polizia di Stato - Questura di Palermo; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo; Tribunale di Palermo; Tribunale per i Minorenni di Palermo; Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia; Università degli Studi di Palermo; USR per la Sicilia

in data 24 maggio 2019 è stato rinnovato e sottoscritto tra Procura ordinaria, Procura minorile e Tribunale per i Minorenni il "protocollo in materia di maltrattamenti e di abusi sessuali in danno di minori"

LE PARTI CONVENGONO

che per l'attuazione del presente protocollo i soggetti aderenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si impegnano:

● La Procura della Repubblica di Palermo e il Tribunale ordinario di Palermo

Si impegnano:

- a) ad adempiere con celerità agli obblighi informativi legislativamente previsti ed in particolare:
 - l'organo giudicante comunicherà agli Uffici di Procura le informazioni relative a reati in danno di minori, vittime dirette o indirette di violenza, che non risultino essere già state portate a conoscenza degli stessi da parte degli organi di polizia o dai denunciati;
 - la Procura ordinaria nonché l'organo giudicante penale, per quanto di rispettiva competenza, cureranno che siano trasmessi con celerità al giudice civile i provvedimenti da loro emessi specificatamente indicati dall'art. 64 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dalla L. 19 luglio 2019, n. 69;
 - la Procura ordinaria darà tempestiva notizia agli organi di giustizia minorili della pendenza di notizia di reato di cui all'art. 609 decies c.p., così come già disciplinato nel protocollo di intesa del 24.05.2019;

b) a valorizzare l'incidente probatorio per ridurre il rischio di cd. vittimizzazione secondaria e assicurare una rapida definizione dell'eventuale dibattimento;

c) ad individuare per l'ascolto delle persone offese magistrati, requirenti e giudicanti, con elevata formazione e specializzazione per la conduzione di tale attività, in modo da garantire la genuinità delle dichiarazioni rese. Il PM inoltre, in fase di indagini, valuterà se procedere direttamente all'audizione della persona offesa.

Al riguardo il giudice penale valuterà se riesaminare in sede dibattimentale la persona che sia stata già chiamata a rendere dichiarazioni nel corso dell'espletamento dell'incidente probatorio, solo nel caso in cui lo ritenga strettamente necessario, sulla base di specifiche esigenze.

Si precisa inoltre che, per quanto concerne la Procura della Repubblica, la trattazione dei reati di violenza domestica e di genere è assegnata ad un gruppo di magistrati specializzati, che fanno parte del IV Dipartimento.

Per lo svolgimento delle relative indagini inoltre è stato creato all'interno della Sezione di PG, aliquota di PS, un gruppo di Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria all'uopo formati.

● **Attività di coordinamento tra Tribunale di Palermo – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni – Tribunale per i minorenni**

La Procura minorile nel caso in cui pervengano segnalazioni di pregiudizio nei confronti di minori che si originano dalla relazione genitoriale, si impegna a richiedere alla sezione famiglia l'eventuale pendenza di procedimenti di separazione, divorzi o di procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c.,

All'esito di tale accertamento nel caso di pendenza, la Procura minori trasmetterà copia degli atti da cui emerge il pregiudizio (es. relazione servizi sociali, relazione dell'ASP, ecc..) alla Procura ordinaria e al Giudice della famiglia, limitatamente agli atti non coperti da segreto investigativo.

In questi casi il Pubblico Ministero valuterà se attivarsi presso il Giudice civile all'interno dei predetti procedimenti secondo quanto previsto nel presente protocollo.

Il Tribunale civile sezione famiglia si impegna a comunicare la pendenza dei procedimenti di separazione, divorzio ed ex art. 316 c.c. alla Procura minorile quando sono coinvolti minori ed emergano ragioni di pregiudizio.

Il Tribunale minorile si impegna a verificare l'eventuale pendenza dei predetti procedimenti e a richiedere la trasmissione dei provvedimenti ivi adottati.

Il Tribunale di Palermo -Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari

Il Tribunale di Palermo, Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari, ha già istituito un turno autonomo per le richieste di misure cautelari in relazione ai delitti di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, per assicurare, a tutela della persona offesa una più tempestiva definizione della richiesta;

si impegna, inoltre, ad organizzare riunioni di sezione per l'adozione, in sede di incidente probatorio, di tecniche comuni all'ufficio per l'esame della persona offesa minorenni, secondo i più recenti indirizzi della neuropsichiatria infantile, seguendo in particolare la tecnica della cd. intervista per "step" al fine di non inficiare la genuinità della prova orale, tenendo conto del divieto di nuovo esame introdotto dall'art. 190 bis ,comma 1 bis, c.p.p.;

Il Tribunale di Palermo -Sezione penale - Fase dibattimentale

Il Tribunale di Palermo- Il sezione penale, tabellarmente competente alla trattazione dei predetti reati si conformerà ai criteri di priorità nella fissazione dei processi dibattimentali relativi ai delitti di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori.

Ai fini del presente protocollo curerà il rispetto di tali criteri prioritari anche nei rinvii delle udienze relative ai procedimenti per i reati suddetti.

Dal Tribunale saranno, inoltre, adottate modalità organizzative che garantiscano un'adeguata tutela alla persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, durante la sua escussione, oltreché nelle fasi immediatamente antecedenti e successive. A tal fine il pubblico ministero che chiede l'autorizzazione alla citazione della p.o. segnalerà al giudice la condizione di particolare vulnerabilità in cui la stessa versi, ciò al fine di concordare tempi e luoghi dell'audizione, stabilendo, ove possibile, un orario per la sua escussione.

Per la trattazione in udienza innanzi il giudice monocratico di fascicoli aventi ad oggetto reati quali maltrattamenti ed atti persecutori, l'Ufficio di Procura si impegna a

selezionare, per tale servizio, vice procuratori onorari con particolari attitudini ed opportunamente formati in materia di "fasce deboli".

A tal fine, in via preliminare, il Tribunale comunicherà in tempo utile le udienze in cui è prevista l'escussione delle persone offese di tali reati o la trattazione di procedimenti nei quali sia pendente una misura cautelare personale.

● Tribunale civile - Sezione famiglia

Premesso che a riguardo la Convenzione di Istanbul, all'art. Articolo 31 - Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza prevede espressamente:

"Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini"

La norma intende garantire che, in sede di affidamento dei figli e di disciplina dei diritti di visita, l'autorità prenda in considerazione i precedenti episodi di violenza commessi dai genitori, così da tutelare la vittima e i minori.

Il nostro ordinamento non stabilisce espressamente che il giudice debba tener conto di precedenti condanne o di denunce a carico di uno dei genitori. La giurisprudenza ha, salvo casi particolari, tutelato il superiore interesse del minore alla bigenitorialità.

Tuttavia, il codice civile stabilisce:

- 1) la decadenza dalla potestà genitoriale per il genitore che violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (art. 330);
- 2) l'allontanamento del genitore dalla residenza familiare quando la sua condotta non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza ma appare comunque pregiudizievole al figlio (art. 333 c.c.).

Inoltre, ferma la regola dell'affido condiviso, l'art. 337-quater del codice civile stabilisce che il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento anche all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Per quanto riguarda il diritto di visita, il nostro ordinamento non lo disciplina espressamente, lasciando alla giurisprudenza la sua regolamentazione (ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il giudice determina i tempi e le modalità della presenza dei minori presso i genitori).

La giurisprudenza ha costantemente affermato che nella regolamentazione del diritto da parte del giudice che dispone in ordine all'affidamento, possa essere sospeso il diritto di visita ovvero possano essere previste «modalità protette» per gli incontri, ossia che questi avvengano in spazi limitati e alla presenza di personale qualificato (per esempio, gli assistenti sociali).

Tanto premesso,

Il **Tribunale civile di Palermo**, in presenza di ricorsi per separazione e divorzi o di procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c. che riportino fatti di violenza domestica (ipotesi diversi dalla mera conflittualità tra coniugi), in vario modo documentati (da certificati medici, da relazioni di operatori sanitari e sociali, ecc.), avrà cura:

- 1) di verificare - acquisendo informazioni circa l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della prole da parte dell'A.G. o di polizia - che l'affido condiviso non sia contrario all'interesse del minore, ex art. 337 ter c.c. soprattutto nel caso in cui questi sia stato vittima di maltrattamenti assistiti e di astenersi - nel caso in cui siano emerse condotte violente - dall'invito ad intraprendere un percorso di mediazione o conciliazione, nel rispetto di un'espressa raccomandazione della Convenzione di Istanbul finalizzata ad evitare che la donna vittima di violenza sia esposta al rischio di "riavvicinamento" da parte dell'ex coniuge, addirittura consentito proprio da un "suggerimento istituzionale";
- 2) di adottare provvedimenti in tema di diritto di visita *et similia* compatibili con eventuali misure cautelari emesse dal giudice penale.

La Procura della Repubblica ordinaria si impegna a fornire al Tribunale civile qualunque atto o informazione riguardanti il minore o una delle parti compatibilmente con le esigenze investigative e il segreto istruttorio.

A tale fine, nell'opera di coordinamento degli Uffici giudiziari, il PM che ha in carico un procedimento per il reato di abuso e maltrattamenti potrà dapprima verificare l'esistenza di un procedimento civile pendente (separazione, divorzio, modifiche, affidamento figli naturali..) e quindi acquisire informazioni presso la Sezione famiglia del Tribunale sullo stato del medesimo, sui provvedimenti adottati e sugli atti depositati. Al riguardo, tali dati saranno comunicati senza ritardo all'Ufficio di Procura da parte della Sezione civile del Tribunale.

L'Ufficio del Pubblico Ministero potrà intervenire nel procedimento civile al fine di chiedere l'adozione di provvedimenti a tutela della vittima o dei minori, anche ai sensi dell'art. 333 c.c., secondo le seguenti principali modalità:


- partecipazione in via diretta alle udienze civili;
- deposito di memorie all'interno del procedimento;
- trasmissione degli atti del procedimento penale che siano ostensibili;
- istanza di fissazione urgente dell'udienza presidenziale.

Il Tribunale civile sezione famiglia, competente alla trattazione delle misure cautelari degli **ordini di protezione**, disciplinati dagli artt. 342 bis e ss. C.c., organizzerà il servizio affinché la cancelleria della volontaria giurisdizione trasmetta con urgenza ed entro il termine di 24 ore il ricorso al Presidente per l'assegnazione al magistrato al quale, a cura della predetta cancelleria, deve essere trasmesso il fascicolo con assoluta urgenza ed entro il termine delle 24 ore successive affinché possano essere adottati tutti i provvedimenti opportuni, dandone eventualmente comunicazione al Pubblico Ministero ordinario.

Palermo,

Il Presidente del Tribunale

Salvatore Di Vitale



Il Procuratore della Repubblica


Francesco Lo Voi



Il Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni

Maria Vittoria Randazzo



Il Presidente del Tribunale per i Minorenni

Francesco Micela

